

Focus tematici

## Le persone di minore età come titolari dei diritti umani: un inquadramento normativo

Le Nazioni Unite definiscono i diritti umani come «principi o norme morali che descrivono precisi standard di comportamento umano e sono regolarmente protetti dal diritto nazionale e internazionale. Sono i diritti fondamentali e inalienabili dell'essere umano, quelli che, in caso di violazione, determinerebbero un'offesa all'essenza dell'essere umano. Ciascuno dovrebbe poter godere dei propri diritti umani, senza distinzione alcuna, e per il solo fatto di esistere».

I diritti umani possono essere classificati in civili, sociali e politici. I primi sono quelli che riguardano la personalità dell'individuo quale la libertà di pensiero, la libertà personale, di riunione o di religione.

Sono diritti per i quali è prevista una parte di libero arbitrio e, per questo motivo, gli Stati sono obbligati a un atteggiamento di astensione. I diritti sociali, quali il diritto all'assistenza, allo studio, alla salute, richiedono un comportamento attivo da parte dello Stato, il quale deve garantire tutela nel riconoscimento delle relative garanzie. Infine, i diritti politici sono quelli che attengono alla formazione di uno Stato democratico e richiedono una libertà attiva. Il rapporto fra le tre categorie di diritti rappresenta una delle questioni fondamentali nell'ambito dei diritti umani.

I diritti dei minori di età hanno avuto un'evoluzione per certi versi simile a quella dei diritti umani generalmente riconosciuti. I loro diritti sono stati enunciati prevalentemente sotto forma di protezione, in quanto i minori di età sono stati considerati per lungo tempo come soggetti passivi di diritto, incapaci di sostenere e difendere i loro diritti perché privi di parola (la parola *infanzia* deriva dal latino *infans*, parola composta da *in* "non" e *fans* "parlante", cioè "colui che non sa parlare"), e pertanto da proteggere e tutelare sotto diverse forme.

Solo con l'avvento della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 si assiste a una svolta epocale nella quale i minorenni vengono finalmente riconosciuti come soggetti attivi di diritto e, in quanto tali, capaci di assumere decisioni, avere voce in capitolo, ed essere titolari di obblighi e responsabilità oltre che di diritti e garanzie di tutela.

La tutela dei diritti umani spetta innanzitutto ai singoli Stati, i quali dovrebbero prevedere il riconoscimento di tali diritti fondamentali all'interno delle loro costituzioni e leggi fondamentali e, conseguentemente, predisporre strumenti validi di tutela in caso di violazione, coerentemente a quanto sancito a livello europeo e internazionale dal principio di sussidiarietà.

Stando a suddetto principio, le normative e le tutele devono essere adottate dall'istituzione o dall'ente più vicino al cittadino, così che l'azione intrapresa a livello comunitario e internazionale sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Non sempre ciò è risultato concretamente realizzabile. Pertanto, è risultata determinante la realizzazione di strumenti normativi internazionali, che abbiano previsto procedure a difesa dei diritti umani a livello internazionale e con l'intenzione di dare uniformità alla tutela.

Il primo documento di carattere internazionale sui diritti dei minorenni come titolari dei diritti umani risale al 1924, anno in cui l'Assemblea generale della Società delle Nazioni adottò a Ginevra la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente definita Dichiarazione di Ginevra, facendo seguito a profonde riflessioni circa le conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale in particolare sulla vita delle bambine e dei bambini. Con il presente documento si sintetizza la tutela giuridica del minorenne fissando cinque principi corrispondenti ad altrettanti diritti: il diritto a sviluppare il fisico e la mente, a essere nutrito, a essere curato, riportato a una vita normale in caso di difficoltà, aiutato se orfano.

È la prima significativa attestazione dei diritti delle persone minori di età, ma tale documento non è ancora concepito come strumento atto a valorizzarle in quanto titolari, ma solo in quanto destinatarie passive di diritti.

Nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva e proclama la [Dichiarazione universale dei diritti umani](#) nella quale, però, si parla solo marginalmente dei diritti umani delle bambine e dei bambini, fatta eccezione per l'articolo 2 nel quale si prevede che «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna». La non esclusione dai destinatari comporta l'inclusione di bambine e bambini nella ricezione dei presenti diritti. Il documento in oggetto, però, rientra tra gli strumenti giuridicamente non vincolanti: molte delle clausole ivi contenute sono diventate, con il tempo, giuridicamente vincolanti grazie alla loro applicazione costante e ripetuta nel tempo, trasformandosi così in diritto internazionale consuetudinario.

Più specifica, e certamente meritevole di citazione, è la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, firmata a New York nel 1959. Tale documento risulta fondamentale perché introduce il concetto secondo cui anche il minore di età, alla pari di qualsiasi altro essere umano, è un soggetto di diritto; riconosce il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del

bambino e della bambina sia prima che dopo la nascita; ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori di età e auspica l'educazione dei bambini e delle bambine alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

Compare per la prima volta il riferimento ai diritti del minorenne ad affermare le proprie potenzialità tra cui, per la prima volta, i diritti all'educazione e all'istruzione. Inoltre, viene introdotto il principio (poi meglio e più ampiamente ripreso dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989) del superiore interesse della persona minore di età, che fungerà da linea guida per le decisioni di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione.

Nella presente Dichiarazione continua a prevalere un'idea protettiva del minorenne, prospettiva che verrà considerata paternalistica in quanto rivolta non tanto alle bambine e ai bambini, quanto agli adulti responsabili della tutela.

Si partiva dal presupposto che la modalità migliore per tutelare e garantire il benessere dei minorenni fosse quella di percorrere la via della protezione e della prevenzione dei più piccoli, a carico degli adulti responsabili. Così facendo, però, si finiva con il lasciare fuori dall'articolato sistema dei diritti umani i diritti specifici delle bambine e dei bambini.

Una piena affermazione dei diritti umani delle persone minori di età si ha poi con la [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e che si applica, ai sensi dell'articolo 1, alle persone minori di 18 anni. Infatti, definisce fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo che, ai sensi della legge applicabile, abbia raggiunto prima la maggiore età.

Si tenga presente che, diversamente da altre regioni nel mondo, nei Paesi membri dell'Unione europea vi è un'uniformità nell'indicazione dell'età in cui si diviene maggiorenne, momento individuato nei 18 anni, età che comunque viene presa in considerazione anche dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)*, entrato in vigore ad agosto 2022.

L'articolo 2 recita che «i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori».

La Convenzione si differenzia dai precedenti atti innanzitutto per la sua forza cogente. Le Dichiarazione adottate in precedenza ponevano in capo agli Stati firmatari unicamente un obbligo morale. La Convenzione ONU, invece, è il primo strumento internazionale a tutela dei diritti dei minori di età, vincolante per i Paesi che decidono di ratificarlo.

Si assiste, inoltre, a una vera e propria rivoluzione ideologica, grazie alla quale il minore smette di essere considerato soggetto passivo a cui dedicare esclusivamente protezione, per divenire titolare attivo dei diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e di conseguenza, titolare di oneri, doveri e responsabilità che permettono loro di prendere parte a pieno alla vita della società.

Quattro, i principi fondamentali della Convenzione, tra cui il superiore interesse del minore di età (articolo 3), secondo il quale in ogni legge, provvedimento, iniziativa, l'interesse della persona minore di età deve avere la priorità. Tale principio rappresenta una clausola generale utile a consentire al giudice di valutare se la fattispecie sottoposta al suo esame realizzi o meno il suo miglior interesse. L'Italia ha ratificato la Convenzione con l'approvazione della [legge del 27 maggio 1991 n. 176, ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989](#). In tal modo, il nostro Paese ha assunto l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione dei diritti sanciti nella Convenzione del 1989 e l'impegno di attuare un efficace sistema di tutela e promozione dei diritti.

Anche a livello europeo, uno dei valori indivisibili e universali dell'Unione europea, è proprio il rispetto dei diritti umani che, insieme ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, traccia le linee guida per orientare le azioni dell'Unione europea al suo interno come nelle relazioni esterne con altri Paesi.

L'espressione "diritti fondamentali" viene utilizzata nell'ambito dell'Unione europea per esprimere il concetto di diritti umani, indispensabili per le persone che vivono nel territorio dell'Unione, sono definiti all'articolo 1 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), nota anche come Carta di Nizza e solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione: è diventata giuridicamente vincolante con l'entrata in vigore del [trattato di riforma, firmato a Lisbona il 1° dicembre 2009](#) e composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela i diritti fondamentali di cui godono le persone, in generale, e i minorenni, in particolare, nel territorio europeo e si afferma come dispositivo attuale ed efficiente per la tutela e la promozione dei diritti e delle libertà dei cittadini di fronte alle evoluzioni e ai cambiamenti della società. L'articolo 24, intitolato *Diritti del minore*, sottolinea che «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere», e - richiamando le disposizioni della Convenzione ONU - che in qualunque atto relativo alla vita dei minori di età, deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse.